Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

Salerno Energia Holding

CUC DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI, IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA E DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.
CIG 8437341A0C

CAPITOLATO SPECIALE

1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale si intende per:
Società Contraenti (anche "società"): le società del Gruppo Salerno Energia (Salerno Energia Holding S.p.A., Salerno Energia Distribuzione S.p.A., Salerno Sistemi S.p.A. e Sinergia S.u.r.l.) e la società partecipata Salerno Energia Vendite S.p.A., che stipuleranno, all'esito della presente procedura di gara e sulla base del proprio specifico fabbisogno, singoli contratti di noleggio con l'aggiudicatario.
Veicolo (anche "vettura" o "automezzo" o "furgone" o "autocarro"): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato dalle Società Contraenti per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di loro competenza ed avente le caratteristiche tecniche minime descritte negli Allegati "*Schede Tecniche*" e "*Specifiche optional*".
Centro dedicato: il luogo indicato dall'aggiudicatario per il ritiro e la riconsegna, a fine noleggio, dei veicoli, nonchè per il ritiro e la riconsegna del veicolo temporaneo in preassegnazione e del veicolo sostitutivo.
Centro di servizio: il luogo presso il quale l'aggiudicatario garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.
Conducente: la persona fisica che utilizza il veicolo.
Contratto di noleggio: il contratto stipulato dalle Società Contraenti e con il quale l'aggiudicatario, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione delle stesse i veicoli oggetto di locazione.
Aggiudicatario: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese che risulterà aggiudicatario della presente procedura di gara.
Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Società Contraenti).
Manuale Operativo dei veicoli: l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente e le Società Contraenti devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato Speciale, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo.
Manutenzione ordinaria: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici dei veicoli,

dall'aggiudicatario o, comunque, con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, etc.).
Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.).

1.2 OGGETTO DELL'APPALTO – SOSTITUZIONE DEI VEICOLI OFFERTI

Il presente Capitolato Speciale disciplina gli aspetti tecnico - operativi della prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente e dei servizi connessi, specificati nel presente documento e nella restante documentazione di gara.
L'aggiudicatario si obbliga ad erogare i servizi ad ogni Società Contraente secondo i quantitativi, sia di immediata necessità sia in modalità accordo quadro, e secondo le modalità e le tipologie, tecniche e contrattuali di noleggio, indicati nel presente Capitolato Speciale e nella restante documentazione di gara.
L'aggiudicatario garantisce la completezza e l'omogeneità dei servizi.
L'aggiudicatario non è autorizzato a sostituire i veicoli offerti in sede di gara, salvo che, successivamente all'aggiudica, un modello non venga più commercializzato oppure subisca un restyling.
Di tali evenienze l'aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alle Società ed **entro 30 giorni** dovrà inviare una **proposta di sostituzione**. L'aggiudicatario dovrà proporre un nuovo modello con **caratteristiche uguali o superiori** a quelle richieste. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.
La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto, e sarà subordinata all'accettazione espressa delle Società Contraenti, che accerteranno la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.
L'offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei Centri di servizio.
Qualora, allo scadere del termine dei 30 giorni di cui sopra, l'aggiudicatario non abbia provveduto a sostituire il modello mancante, sarà applicata una penale giornaliera pari ad **€ 50,00**. Nel computo di tale termine non saranno conteggiati i giorni necessari alle Società per le verifiche di cui sopra. Resta salvo il diritto di risolvere il contratto per inadempimento dell'aggiudicatario laddove il ritardo nella sostituzione del veicolo verificato ed accettato dalle Società sia complessivamente **superiore a 60 giorni**.
La sostituzione in ogni caso non determina revisione del canone mensile originario.

I contratti di noleggio con le Società Contraenti comprendono:

a) Servizi base:
- consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo;
- autoveicolo sostitutivo;
- manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- sostituzione degli pneumatici;
- riparazioni di carrozzeria, revisioni, tagliandi e controllo dei gas di scarico;
- soccorso stradale.

b) Servizi a pagamento:
- copertura assicurativa senza franchigie;
- optional;
- dispositivi per la gestione della flotta (c.d. black box versione avanzata);
- pneumatici invernali.

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati, secondo quanto dettagliato nell'Allegato "*Stima costo_quantità*", nonché della tassa di proprietà del veicolo.

1.3 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.
Le Società saranno sollevate da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.
L'aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato per le Società Contraenti, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato Speciale.
I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km.
Salvo che per le tipologie ed i modelli di veicoli per i quali gli optional di cui all'Allegato "*Specifiche optional*" ne richiedono caratteristiche specifiche, i veicoli potranno essere dotati della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici.
I veicoli Tipologia T3, ad eccezione dei modelli C1 e C2, ed i veicoli Tipologia T4, ad eccezione dei modelli D7, dovranno essere obbligatoriamente dotati di ruota di scorta di dimensioni normali.
Qualora le Società Contraenti non vogliano approvvigionarsene a proprie spese, potranno richiedere all'aggiudicatario di dotare il veicolo di estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale. Questi sarà tenuto fornirlo, previo accordo con la Società Contraente richiedente, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi saranno corrisposti separatamente rispetto al canone mensile aggiudicato.
I veicoli dovranno essere dotati di cassetta di pronto soccorso, di un giubbotto fluorescente e delle dotazioni previste dal Codice della Strada.
Le Società Contraenti potranno chiedere la sostituzione del veicolo qualora si siano resi necessari, **entro un anno dalla consegna, almeno 6 (sei) interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza** (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.
L'aggiudicatario dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo.
Il Manuale dovrà contenere:

1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta dell'eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. il manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo;
3. l'elenco dei Centri di Servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, l'aggiudicatario dovrà fornire un numero verde di assistenza al conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio dell'aggiudicatario;
4. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza dell'aggiudicatario e dell'organizzazione di assistenza su strada;
5. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

Il Manuale potrà essere fornito anche su supporto informatico.
L'aggiudicatario, al momento della messa a disposizione del veicolo, dovrà inoltre consegnare alle Società Contraenti il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

1.4 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con le Società Contraenti, nonché delle seguenti attività:
- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne alle varie Società Contraenti;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Società Contraenti;
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle Società Contraenti al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente all'aggiudicatario.

1.5 ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà attivare, **entro 10 giorni** dalla stipula dei contratti di noleggio, il servizio di Ricezione chiamate, che dovrà essere disponibile per **tutti i giorni dell'anno** (esclusi sabato, domenica e festivi), **dalle 08.30 alle 17.30**.

Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:
- richieste di chiarimento sulle modalità e sullo stato delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi in contratto;
- elenco dei Centri di Servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere i fax;
- un indirizzo di posta elettronica.

Nell'orario non coperto dal servizio, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate alle Società telefonicamente o via fax o all'indirizzo e-mail della Società richiedente. L'aggiudicatario è tenuto a tenere traccia sia delle richieste sia delle relative risposte.

1.6 INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO DEI VEICOLI

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, le Società Contraenti si atterranno alle indicazioni di seguito elencate.

I veicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della Strada.

Le Società Contraenti si assumeranno qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.

I veicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia.

Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati alla Società Contraente medesima.

Le Società Contraenti si impegnano affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona munita di patente di guida, per categoria che comprenda il veicolo oggetto di fornitura, in corso di validità ai sensi del Codice della Strada.

Il conducente dovrà essere dipendente delle Società Contraenti o, se terzo, previamente autorizzato dalle stesse per iscritto.

Le Società Contraenti si obbligheranno ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun veicolo in noleggio.

Saranno custodi del veicolo e si assumeranno l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che l'aggiudicatario è obbligato ad eseguire a

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

norma del presente Capitolato Speciale. Non potranno concedere il veicolo in pegno o garanzia, né permettere che sia sottoposto a pignoramento.
I veicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".
I veicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro veicolo o in percorsi fuori strada.
I veicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.
Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura delle Società Contraenti avvisare tempestivamente l'aggiudicatario in caso di guasto o malfunzionamento.
Le Società Contraenti non apporteranno modifiche ai veicoli senza espressa autorizzazione dell'aggiudicatario, ma sono fin d'ora autorizzate ad installarvi a loro cura e spese adesivi promozionali e loghi identificativi nonche` scaffalature\attrezzature\bauli porta strumenti, con l'obbligo di rimuoverli a fine contratto a loro cura e spese.
Le Società Contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati alle Società medesime.
Le Società Contraenti si impegnano ad effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto previsto nel Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei Centri di Servizio indicati dall'aggiudicatario. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati alle Società Contraenti medesime.
Queste dovranno, inoltre, controllare costantemente la pressione degli pneumatici e lo spessore del battistrada, che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.
In caso di **furto**, le Società Contraenti provvederanno a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata **entro 48 ore** all'aggiudicatario unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi comporterà l'intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del momento.
Anche in caso di **furto parziale o atto vandalico** è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia all'aggiudicatario **entro 48 ore**.
In caso di **incidente**, le Società Contraenti dovranno seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmettere il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente all'aggiudicatario **entro 48 ore**.
Le Società Contraenti sono tenute a dare comunicazione a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.

1.7 GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le Società Contraenti manlevano espressamente l'aggiudicatario dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente, in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.
Qualora, in attuazione di quanto previsto all'art. 94, comma 4-*bis*, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti alle Società Contraenti, queste provvederanno al pagamento delle stesse senza il tramite dell'aggiudicatario.
Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate all'aggiudicatario, non saranno da questi pagate, ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio, dandone comunicazione alla Società Contraente interessata. Saranno a carico delle Società Contraenti gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo documentato di **€ 10,00** e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti.

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

Le Società Contraenti provvederanno, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando l'aggiudicatario da qualsiasi incombenza in tal senso.
Resta ferma la facoltà per le Società Contraenti di contestare nei termini e nei modi di legge le sanzioni ritenute illegittime, dandone comunicazione all'aggiudicatario.
È onere delle Società Contraenti provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, il rilascio dei **permessi di transito** e\o di **sosta\fermata** che si rendessero necessari (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.). L'aggiudicatario sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.
In caso di veicoli sostitutivi o in preassegnazione, l'aggiudicatario si adopererà affinché le Società Contraenti possano servirsi di autoveicoli sostitutivi o in preassegnazione di sua proprietà.
Qualora l'aggiudicatario non disponga di tale soluzione, potrà mettere a disposizione delle Società Contraenti veicoli sostitutivi o in preassegnazione di altri soggetti (ad es. società di noleggio a breve termine), i cui reciproci rapporti contrattuali e costi connessi resteranno estranei alle Società Contraenti.
In tal caso, pertanto, resta fermo il costo massimo sopra indicato per la gestione della rinotifica (da documentare con le fatture emesse dalle società di noleggio a breve termine): eventuali costi di gestione ulteriori rispetto al predetto limite massimo resteranno a carico dell'aggiudicatario.

1.8 RESTITUZIONE DEI VEICOLI IN NOLEGGIO

Sarà cura dell'aggiudicatario contattare le Società Contraenti **almeno 30 giorni solari prima della scadenza** dei noleggi, per fissare un appuntamento per la restituzione.
I veicoli saranno riconsegnati dalle Società, alla scadenza dei noleggi o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la **sede originaria di consegna** (o in sede diversa se previamente concordato con l'aggiudicatario) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "**normale stato di usura**". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.
Nel Manuale Operativo consegnato dall'aggiudicatario sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).
A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra "normale usura" e "danno".

NORMALE USURA	DANNO
Verniciatura, Carrozzeria	
Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm. (rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature fino a 2 cm. Max due ammaccature per pannello Piccole scheggiature senza ruggine	Graffi più lunghi di 10 cm. (non rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature più estese di 2 cm. Ammaccature con principio di corrosione Scheggiature con ruggine
Griglie, Paraurti	
Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, incisioni, piccole ammaccature (fino a 2 cm. di diametro) Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine) Leggero scolorimento	Griglie rotte o con crepe o incisioni Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 2 cm. Graffi evidenti e numerosi Danni numerosi che causino deformazione
Pneumatici e cerchi	

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm. o comunque conformi alle norme vigenti Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio	Pneumatici con danni, urti, crepe o tagli Pneumatici lisci o con danni alle tele o al battistrada Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetrazione di corpo estraneo Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati Ruota di scorta mancante, se in dotazione *Tyre kit* mancante o incompleto, se in dotazione
Fanali e cristalli	
Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm. che non ostruiscano la visuale	Scheggiature che causino rottura del vetro Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm. o che ostruiscano la visuale
Specchi retrovisori e accessori esterni	
Segni e graffi leggeri (max 5 cm. di lunghezza e 1 mm. di profondità) che non incidano la vernice	Segni e graffi leggeri oltre 5 cm. di lunghezza e 1 mm. di profondità o che incidano la vernice Deformazione degli specchi
Selleria e rivestimento interno del tetto	
Sedili con usura da normale utilizzo Deformazioni del sedile dovute al peso dell'autista Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco	Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia Imbottiture strappate o bruciature Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi
Cruscotto, moquettes e pannelli interni	
Supporti per telefono rimasti a bordo Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili Segni sui tappeti dovuti a normale uso Corona del volante leggermente consumata dall'uso	Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia Tappeti con strappi o macchie estese Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni

L'aggiudicatario è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo, nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto dalle Società Contraenti o da persona da queste incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dall'aggiudicatario o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Qualora non espressamente prevista dall'aggiudicatario, le Società potranno richiedere la perizia contestuale al momento della restituzione del veicolo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le Parti.

Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate per intero alle Società, previa dichiarazione di congruità di queste.

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte delle Società Contraenti, le Parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.

Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dall'aggiudicatario secondo quanto precisato al precedente paragrafo 1.6 saranno a totale carico delle Società Contraenti.

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

1.9 PERCORRENZE CHILOMETRICHE

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati\rimborsati alle Società i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, **senza alcuna franchigia**.

L'**addebito per percorrenze superiori** avverrà per il **100%** dell'importo (es. nel caso di contratto 60 mesi/50.000 km con percorrenza a fine contratto di 54.700 km, saranno addebitati 4.700 km).

Il **rimborso per le percorrenze inferiori** avverrà per il **50%** della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 60 mesi/50.000 km con percorrenza a fine contratto di 30.000 km, saranno rimborsati [50.000 – 30.000] x 50% = 10.000 km).

Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

P = (0,50*Canone*N)/km

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto

0,50 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 60 mesi/75.000 km, quindi con percorrenza media pari a 1.250 km al mese, se il contratto si interrompe al quarantesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 50.000 km.

2. EROGAZIONE DEI SERVIZI

2.1 SERVIZI BASE

2.1.1. Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio

La consegna dei veicoli avverrà a mezzo ritiro degli stessi da parte delle Società Contraenti presso il Centro dedicato più vicino alla loro sede, come da elenco prodotto dall'aggiudicatario ai sensi della lettera invito.

La consegna deve avvenire in un **giorno lavorativo, dalle ore 09.00 alle ore 16.00**.

A tal fine, le Società Contraenti dovranno preventivamente provvedere ad inviare, a mezzo PEC, una comunicazione all'aggiudicatario contenente l'indicazione del nominativo delle persone fisiche autorizzate al ritiro dei veicoli.

Le persone fisiche indicate per il ritiro dei veicoli, così come previsto dal Codice della Strada, dovranno essere provviste di:

- regolare patente di guida;
- espressa delega al ritiro;
- comunicazione dell'aggiudicatario relativa al ritiro del veicolo.

La delega e l'autorizzazione dovranno essere sottoscritte da persona munita del potere di rappresentare le Società Contraenti.

In tale caso, l'aggiudicatario si adopererà affinché tutte le eventuali sanzioni amministrative vengano notificate alle Società Contraenti deleganti al ritiro.

L'aggiudicatario dovrà consegnare i veicoli **entro e non oltre 120 giorni solari dalla sottoscrizione** del **contratto di noleggio** con ciascuna Società (o dalla eventuale consegna sotto riserva di legge),

nel quantitativo, con gli allestimenti/optional e secondo le tipologie/modelli richiesti da ciascuna di esse.
Solo per la quota di veicoli in **accordo quadro**, come prevista dalle Società Contraenti nell'Allegato "*Stima costo_quantità*", invece, trattandosi di veicoli richiesti in noleggio ai fini di sopperire alle eventuali future esigenze aziendali, l'aggiudicatario dovrà consegnare gli stessi nel termine perentorio di **120 giorni solari dal ricevimento** da parte del Responsabile del Servizio dell'aggiudicatario di **apposito ordinativo** della società richiedente, contenente il numero dei veicoli da consegnare in noleggio. Pertanto, con riferimento a detti veicoli in accordo quadro, si ribadisce che:

a) non sussiste alcun obbligo di fornitura, nel senso che le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito all'emanazione dei singoli ordinativi di fornitura da parte della Società Contraente richiedente;
b) non sussiste alcun obbligo di raggiungimento dell'intera somma aggiudicata, che rappresenta esclusivamente l'importo massimo spendibile. Pertanto, il mancato raggiungimento del limite di spesa non costituisce titolo per alcuna pretesa da parte dell'aggiudicatario.

Ai fini della consegna, l'aggiudicatario invierà una comunicazione scritta alle Società Contraenti (PEC, lettera, fax, e-mail) **almeno 3 (tre) giorni lavorativi** prima della messa a disposizione del veicolo, con l'indicazione del Centro dedicato più vicino dove effettuare il ritiro, che dovrà avvenire **entro 5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data indicata per la messa a disposizione.
Il canone di noleggio, e quindi, la decorrenza del relativo contratto, decorreranno a partire dal giorno del ritiro di ciascun veicolo da parte delle Società Contraenti.
Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.
La persona delegata dalle Società Contraenti, all'atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi al contratto e sottoscrivere, per conto delle Società Contraenti, il verbale di consegna dell'aggiudicatario.
Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
- numero di protocollo del contratto di noleggio;
- durata contrattuale;
- percorrenza contrattuale;
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore;
- presenza a bordo di quanto sopra indicato (contrassegno e certificato assicurativo, etc.);
- presenza di chiave Master;
- Km. alla consegna;
- data e ora di consegna;
- dichiarazione di assenza di danni visibili.

Una copia del verbale rimarrà in possesso dell'aggiudicatario, l'altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.
Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le Parti.

2.1.2. Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria

In caso di eventi non controllabili dall'aggiudicatario, ma comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali, riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione, ...), che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna indicato al paragrafo precedente, l'aggiudicatario dovrà inviare alle Società Contraenti una comunicazione scritta, contenente le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli.
Tale comunicazione dovrà pervenire alle Società con un preavviso di almeno **5 giorni lavorativi** rispetto alla data di consegna prevista. Nella stessa comunicazione, l'aggiudicatario dovrà indicare

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

una nuova data di consegna, che comunque non potrà eccedere i **30 giorni solari successivi** alla prima data di consegna prevista.
In seguito alla comunicazione di ritardo, le Società Contraenti potranno richiedere, e l'aggiudicatario sarà tenuto a consegnare, entro **3 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione non nuovo con caratteristiche simili a quelle del veicolo oggetto di successiva consegna.
Ai veicoli in preassegnazione, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato Speciale per i veicoli ordinati.
Pertanto, nel caso in cui le Società Contraenti abbiano richiesto il servizio a pagamento "Copertura Assicurativa senza Franchigie" per il veicolo ordinato, le franchigie stesse dovranno essere coperte dall'aggiudicatario e nulla sarà dovuto dalle Società a tale titolo.
Resta inteso che, nel caso in cui l'aggiudicatario si avvalga di società di noleggio, le Società rimarranno estranee al rapporto intercorrente fra l'aggiudicatario e la suddetta società.
L'aggiudicatario si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare le Società Contraenti da ogni problema. Sarà cura delle Società comunicare all'aggiudicatario il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.
Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.
Nel caso in cui il ritardo nella consegna del veicolo ordinato dipenda dall'aggiudicatario oppure perduri anche dopo il suddetto termine ulteriore di 30 giorni solari oppure nel caso in cui la consegna del veicolo in pre-noleggio non avvenga nei prescritti 3 giorni lavorativi oppure ancora il suddetto preavviso di consegna ritardata venga effettuato allo spirare della data di consegna prevista, le Società Contraenti applicheranno all'aggiudicatario **penali** di importo pari al:
- 10% del canone mensile del singolo veicolo, in caso di ritardo della consegna **fino a 10 giorni solari** (da 1 a 10 giorni di ritardo);
- 20% del canone mensile del singolo veicolo, in caso di ritardo della consegna **fino a 20 giorni solari** (da 11 a 20 giorni di ritardo);
- 30% del canone mensile del singolo veicolo, in caso di ritardo della consegna **fino a 30 giorni solari** (da 21 a 30 giorni di ritardo);
- 40% del canone mensile del singolo veicolo, in caso di ritardo della consegna **superiore a 30 giorni solari** (da 31 giorni di ritardo in poi).

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, oltre al rimborso dei danni eventualmente partiti dalle Società per il ritardo.

2.1.3. Veicolo sostitutivo

È a totale carico dell'aggiudicatario la fornitura di un veicolo sostitutivo:
1. quando per la riparazione e\o la manutenzione del veicolo in noleggio sia previsto un tempo di esecuzione superiore ai 5 giorni lavorativi o il rimpatrio dello stesso (v. paragrafi 2.1.4. e 2.1.6.);
2. per furto del veicolo noleggiato;
3. quando, anche a seguito della riparazione, il veicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
4. per danno grave del veicolo che renda antieconomica la riparazione per l'aggiudicatario.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere messo a disposizione delle Società **entro 3 (tre) ore lavorative** dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.
La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.
Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità dell'aggiudicatario.
L'aggiudicatario si adopererà affinché le Società possano servirsi di veicoli sostitutivi di sua proprietà. L'aggiudicatario potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite primarie società di noleggio.

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

I veicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nella documentazione della presente procedura e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato Speciale per il veicolo sostituito.
In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso l'aggiudicatario si avvalga di società di noleggio, le Società rimarranno estranee al rapporto intercorrente fra l'aggiudicatario e la suddetta società.
A tale scopo, l'aggiudicatario si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare le Società Contraenti da ogni problema. Sarà cura delle Società comunicare all'aggiudicatario il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.
Le percorrenze effettuate dal veicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.
Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso il Centro dedicato indicato dall'aggiudicatario più vicino alla sede delle Società.
Alla riconsegna del veicolo sostitutivo, che dovrà avvenire **entro 5 giorni lavorativi** dalla comunicazione dell'aggiudicatario di diponibilità del veicolo sostituito, dovrà essere redatto tra le Parti un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo (presenza di carburante, etc.).

2.1.4. Manutenzione

È a totale carico dell'aggiudicatario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. L'aggiudicatario non potrà reclamare alcunché nei confronti delle Società, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati alle Società gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.
Per ciò che concerne la **manutenzione ordinaria**, l'aggiudicatario si impegna a far effettuare gli interventi **entro le 24 ore successive** all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato **prenotato con 48 ore di anticipo**.
Per gli interventi di **manutenzione straordinaria**, vale lo stesso impegno temporale delle **24 ore**, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà comunicare alle Società il tempo stimato per l'esecuzione dell'intervento che, se **superiore a 5 giorni lavorativi**, obbligherà l'aggiudicatario ad assegnare un **veicolo sostitutivo**.
All'atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio, le Società Contraenti dovranno compilare l'elenco dei lavori richiesti e necessari. L'aggiudicatario è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dalle Società.
Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con l'aggiudicatario, le Società potranno far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità del veicolo in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio dell'aggiudicatario, fino ad un ammontare di **€ 150,00, (centocinquanta/00), IVA esclusa**. La spesa così sostenuta sarà rimborsata dall'aggiudicatario, previo invio, **entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione**, della fattura ad esso intestata.
I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dall'aggiudicatario in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione dell'aggiudicatario, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo, con conseguente obbligo di assegnazione di un **veicolo sostitutivo**.
Sono a carico delle Società Contraenti:
• gli additivi particolari non richiesti dal costruttore;
• il carburante;

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

• il lavaggio interno ed esterno.
L'aggiudicatario dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24).

2.1.5. Pneumatici
Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (come prevista secondo quanto indicato al precedente paragrafo 1.3), è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nell'Allegato "*Stima costo_quantità*" (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna).
Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di specifico accordo con l'aggiudicatario.
L'aggiudicatario è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso **40.000 chilometri** in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici.
Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.
L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti di cui al suddetto Allegato, anche prima del raggiungimento dei 40.000 chilometri, quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo.
In ogni caso, le Società potranno sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita.
È ammesso che l'aggiudicatario sostituisca **solo parzialmente** il treno completo.
In questo caso, è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.
Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, le Società saranno tenute a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o, comunque, quando il loro stato non rendesse sicuro l'uso del veicolo.

2.1.6. Riparazioni di carrozzeria, revisioni, tagliandi e controlli dei gas di scarico
Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di **tempestiva ed opportuna comunicazione** da parte delle Società, pena la mancata riparazione del veicolo da parte dell'aggiudicatario, così come indicato nel Manuale Operativo.
È a carico dell'aggiudicatario qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi), purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte delle Società Contraenti a cui, in tal caso, verranno addebitati gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.
Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio dell'aggiudicatario.
Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dall'aggiudicatario in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione dell'aggiudicatario, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo, con conseguente obbligo di assegnazione di un **veicolo sostitutivo**.
Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione, sono a carico dell'aggiudicatario. Le Società non saranno responsabili di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dall'aggiudicatario. Le Società saranno, invece, responsabili delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbiano messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

È a totale carico dell'aggiudicatario l'esecuzione dei tagliandi, da effettuare presso i propri Centri di Servizio, previa comunicazione di preavviso che dovrà trasmettere alle Società Contraenti in prossimità della data di esecuzione.
L'aggiudicatario è tenuto a comunicare alle Società Contraenti le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione e/o a tagliando.
Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con le Società.
Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione e\o tagliando, l'aggiudicatario sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il veicolo è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. In questo caso, il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere delle Società. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico delle Società qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a verifica.

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

2.1.7. Soccorso stradale
Per tutta la durata dei contratti di noleggio, l'aggiudicatario sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:
- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino dell'aggiudicatario, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, etc.;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km. dal Comune sede delle Società, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso alle Società presso il Centro dedicato più vicino alle stesse.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica all'aggiudicatario. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora le Società usufruiscano di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dall'aggiudicatario saranno tenute al pagamento e non avranno diritto ad alcun rimborso.
Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dall'aggiudicatario o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata alle Società Contraenti. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente all'aggiudicatario.
Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura dell'aggiudicatario consegnare tempestivamente gli stessi alle Società.
Il servizio dovrà essere **attivato immediatamente** previa chiamata del conducente del veicolo e reso **disponibile entro 3 ore**, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.
La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione a carico dell'aggiudicatario della penale pari ad **€ 50,00**, oltre che l'addebito delle spese eventualmente sostenute dalle Società.

2.2 <u>SERVIZI A PAGAMENTO</u>

2.2.1. Copertura assicurativa senza franchigie
L'aggiudicatario dovrà fornire i veicoli oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge e di ulteriori garanzie, senza franchigie e nei termini di seguito precisati:
a) Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.
La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti di noleggio il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

b) **Responsabilità Civile dei Trasportati**
Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti di noleggio il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

c) **Guasti accidentali (Kasko)**
Nell'ambito di questa copertura, l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

d) **Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dall'aggiudicatario al momento della consegna**
L'Assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti nel veicolo assicurato.
  La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo del veicolo.

e) **La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli** secondo quanto di seguito dettagliato:
- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

f) Dovrà inoltre essere prevista la **copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti** (infortuni subiti dai dipendenti delle Società Contraenti aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme versate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 ss.mm.ii. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dall'aggiudicatario, che dovrà assistere e guidare le Società nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc.).

L'aggiudicatario è tenuto a far giungere alla sede delle Società i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

2.2.2. Optional

Sono quelli richiesti dalla sola Società Salerno Energia Distribuzione S.p.A., come da Allegato "*Specifiche optional*".

2.2.3. Dispositivi per la gestione della flotta (c.d. black box versione avanzata)

Tutti i veicoli, ad eccezione dei modelli ad alimentazione elettrica, saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (c.d. black box) di livello avanzato, conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.

Tali dispositivi dovranno consentire la geolocalizzazione dei veicoli in tempo reale e la ricostruzione e la dinamica dei sinistri, oltre che la registrazione in loco o in remoto di una serie di informazioni e dati riguardanti l'utilizzo dei veicoli, quali ad esempio:

- memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche;
- memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per singolo veicolo;
- memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo veicolo;
- di interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed elaborazione dei dati rilevati da tali sistemi.

L'aggiudicatario si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In ogni caso, l'aggiudicatario sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti dall'installazione dei medesimi dispositivi.

I dati registrati dovranno essere resi disponibili alle Società a livello di dettaglio ed anche a livello aggregato attraverso report specifici.

I dati registrati saranno di proprietà delle Società e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi senza preventiva autorizzazione da parte delle Società stesse.

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59

Con la formalizzazione dei contratti di noleggio, le Società recepiscono il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 "Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro" e s.m.i e acconsentono alla installazione dei dispositivi per l'erogazione dei servizi telematici per la gestione della flotta.

2.2.3. Pneumatici invernali

Gli pneumatici invernali sono richiesti dalla sola società Salerno Energia Distribuzione S.p.A., come da Allegato "*Stima costo_quantità*".

3. GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI

Qualora lo ritengano opportuno, le Società Contraenti potranno segnalare per iscritto all'aggiudicatario (al Responsabile del Servizio di cui al paragrafo 1.4) le carenze riscontrate relative ai servizi resi.
L'aggiudicatario è tenuto a inviare alle Società Contraenti le proprie deduzione **entro 5 giorni lavorativi** dalla ricezione del reclamo.
In mancanza di tali deduzioni il reclamo si intenderà accettato.

4. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti all'aggiudicatario per i servizi di noleggio saranno corrisposti da ciascuna Società Contraente in forma **posticipata** attraverso pagamenti mensili e sulla base delle fatture emesse dall'aggiudicatario e riferite ai singoli veicoli in noleggio.
Il corrispettivo mensile sarà versato da ognuna delle Società con bonifico bancario a 60 gg. data ricevimento fattura.
Le fatture dovranno contenere tutti i servizi erogati per ogni autoveicolo nel mese di riferimento.
Il pagamento delle fatture sarà assoggettato alla normativa sulla fatturazione elettronica, lo split payment e la tracciabilità dei flussi finanziari, dei quali l'aggiudicatario si assumerà gli obblighi di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Protocollo CUC Interno n. 0008917/2020 del 15/09/2020 13:29:59